

## COMUNE DI COMUN NUOVO PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 36

in data 17/12/2024

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 CONFERMA ALIQUOTA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ROSSONI IVAN, Sindaco	Presente	7. MORETTI GAIA Cons.	Presente
1. BELUSSI ANGELO Cons.	Presente	8. VIGANO' BENEDETTA Cons.	Presente
2. CATTANEO LUIGI MARIO Cons.	Presente	9. PARIETTI LUCA Cons.	Presente
3. LOCATELLI MATTIA Cons.	Presente	10. ROTA ANGELO Cons.	Presente
4. DE PAIVA BRINATE ANDREZA Cons.	Presente	11. PARIMBELLI MICHELE Cons.	Presente
5. SCARPELLINI SOFIA Cons.	Presente	12. LOCATELLI MATTEO Cons.	Presente
6. BRUGNETTI VALENTINA ADELE	Presente		

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Concilio Dr.ssa Leonilde il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROSSONI IVAN** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

### Alle ore 22.14 il Sindaco Ivan Rossoni apre la discussione dei punti n. 3 e n. 4 inseriti all'ordine del giorno.

Risultano presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali. Sono presenti gli Assessori esterni: Vice Sindaco Rossi Stefano e l'Assessore Belotti Chiara.

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Romaura Rivellini, la quale illustra gli argomenti di cui ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno utilizzando slide che proietta per comunicare i contenuti degli schemi relativi alla conferma delle aliquote dell'Addizionale Comunale e dell'IMU. Ricorda che l'Addizionale è stata istituita nel 2021 ed evidenziata che è stata mantenuta l'aliquota unica con la soglia di esenzione pari a 10.000,00 €.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito:
  - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
  - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTO ALTRESÌ** l'art. 18 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011 che prevede il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale modifica l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali all'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e alle entrate di natura patrimoniale;

**CONSIDERATO** che la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, non conferma il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e delle addizionali di competenza comunale introdotto dall'anno 2016 e confermato per i successivi 2017 e 2018, consentendo così ai Comuni di azionare una maggior leva fiscale;

RICHIAMATA la L. 296/2006 (commi 142, 143) che prevede che i comuni "... con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

#### **RICHIAMATE**:

- la propria deliberazione n. 10 del 29/03/1999 di "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" con l'applicazione dell'aliquota dello 0.10% successivamente elevata nel 2001 allo 0.35%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/12/2001 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 allo 0,5%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/06/2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'applicazione dell'addizionale Comunale Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con sistema progressivo a scaglioni di reddito";
- la propria deliberazione n. 19 del 19/07/2013 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)" con l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF con sistema progressivo a scaglioni di reddito per l'anno 2013;

VISTO il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/11/2021 con cui si è passati dal sistema progressivo a scaglioni di reddito all'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con una soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2025 l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello **0,80%** confermando anche per l'anno 2025 la soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00 di cui all'art. 6 del citato regolamento che si riporta "1. Ai sensi dell'articolo 1 della

legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale. 2. Per l'anno 2022 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo inferiore ad  $\in$  10.000,00.";

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel D.L. 16/2012, art. 4, comma 1-quinquies, non abrogata, che così recita "A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.";

**RITENUTO** quindi di provvedere all'invio al MEF della presente delibera, ai fini della sua efficacia;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

#### **CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1 (Brugnetti Valentina Adele)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari nessuno

Consiglieri astenuti n. 4 (minoranza: Parietti, Rota, Parimbelli e Locatelli)

#### **DELIBERA**

- 1. **DI APPROVARE** e **CONFERMARE** per l'anno 2025 l'aliquota unica dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello **0,80%**, con una soglia di esenzione reddituale pari a € 10.000,00 di cui all'art. 6 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/11/2021;
- 2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014;
- 3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario:
  - l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti;
  - l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATA** la necessità attivare le procedure amministrative correlate all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13 Consiglieri assenti nessuno Consiglieri votanti n. 9 Voti favorevoli n. 9 Voti contrari nessuno

Consiglieri astenuti n. 4 (minoranza: Parietti, Rota, Parimbelli e Locatelli)

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 10

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 CONFERMA ALIQUOTA

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2024

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Romaura Rivellini

Dr.ssa Romaura Rivellini

#### Letto, approvato e sottoscritto:

#### IL SINDACO ROSSONI IVAN

#### IL SEGRETARIO COMUNALE CONCILIO DR.SSA LEONILDE

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

☑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☑ Trasmessa in copia ai capigruppo.
☑ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);
Addì, 21.03.2025
Il Responsabile del
Procedimento Legnani Barbara
== <b>0</b>